



E.R.P. LUCCA S.R.L.

REGOLAMENTO

per l'utilizzo dell'Albo di professionisti qualificati ai fini dell'affidamento di servizi intellettuali.

SEZIONE I – PREVISIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto.

Il presente Regolamento definisce e disciplina le modalità di costituzione ed utilizzo dell'Albo dei professionisti qualificati nonché le procedure per l'affidamento di appalti di prestazioni intellettuali, qualificabili come: incarichi, consulenze e appalti di servizi professionali.

Per "professionisti qualificati" si intenderanno tutti i soggetti idonei a conseguire l'iscrizione nell'Albo ove istituito da ERP Lucca, o comunque idonei ad espletare le attività professionali oggetto dei predetti appalti, in qualunque forma costituiti (libero professionista, associazione professionale, società di ingegneria, altro), purché lecite e compatibili anche con l'ordinamento professionale di riferimento.

ERP Lucca può istituire un Albo di professionisti qualificati e ricorrere all'applicazione del presente Regolamento relativamente alla prestazione dei seguenti servizi ed attività:

- progettazione di opere pubbliche
- servizi tecnici vari (perizie geologiche, APE, ...)
- direzione lavori
- coordinamento per la sicurezza
- progettazione di servizi e forniture
- difesa in giudizio
- consulenza legale
- supporto (legale, amministrativo, tecnico) al Responsabile del Procedimento in materia di contratti pubblici
- consulenza del lavoro, fiscale, tributaria, informatica
- servizi professionali di editoria, stampa, grafica e affini

Potrà altresì ampliare le tipologie dei servizi intellettuali di riferimento, in ragione del proprio fabbisogno.

Art. 2 Esclusioni.

Il presente Regolamento non si applica:



- ai contratti di lavoro subordinato (lavoratori dipendenti)
- ai rapporti con i soggetti che fanno parte degli organi rappresentativi e gestionali o di controllo di ERP Lucca s.r.l. (es. Presidente, Amministratore Unico, CDA, Revisori dei conti, componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01...)
- ai rapporti con operatori economici che prestano servizi diversi da quelli intellettuali (es. servizi di pulizia, di manutenzione, di taglio dell'erba, ...) e cui possono essere affidati appalti e contratti in conformità alle norme di legge ed al "Regolamento per le acquisizioni di lavori servizi e forniture sotto soglia" adottato da ERP Lucca, ed ai sensi delle norme di cui al d.lgs. 50/2016.

Art. 3 Principi generali e norme di riferimento.

Nell'applicazione del presente Regolamento ERP Lucca opera nel rispetto dei principi fondamentali di buon andamento e imparzialità, dando applicazione a tutti i principi generali in materia di contratti pubblici e di corretta allocazione e gestione delle risorse, ivi compresi e specialmente quelli di economicità, efficacia, proporzionalità e, ove pertinenti, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, tutela dell'ambiente della salute e dei lavoratori, efficienza energetica, secondo quanto previsto dalle norme in vigore.

In ciascuna procedura applica le norme di legge e regolamentari vigenti e, in quanto compatibili: la legge 7 agosto 1990 n. 241, il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e le norme di sua integrazione/attuazione, il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il Codice civile.

Nell'applicazione del presente Regolamento, inoltre, ERP Lucca, opera nel rispetto dei principi di trasparenza e di prevenzione della corruzione, nel rispetto delle normative ad essa applicabili in quanto società in controllo pubblico, nonché dei principi e delle misure specifiche previste nel Codice Etico Aziendale e nel Piano di Prevenzione della Corruzione adottati dalla Società stessa.

ERP Lucca, per quanto di competenza, si conforma altresì agli eventuali obblighi direttamente derivanti dalle previsioni normative Europee ed ai principi fondamentali del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Art. 4 Clausola antielusiva.

In nessun caso, l'applicazione del presente Regolamento dovrà essere orientata a o avere l'effetto di sottrarre il comportamento di ERP Lucca agli obblighi di legge o eluderne prescrizioni.

Art. 5 Ammissibilità del ricorso a professionalità esterne.

ERP Lucca può ricorrere all'acquisizione di professionalità esterne, per l'esecuzione di specifiche attività, purché connesse con l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali.



L'affidamento di servizi aventi natura di incarichi e consulenze risponde ad un fabbisogno di professionalità, che abbia carattere occasionale e transitorio, a supporto delle attività svolte dai competenti Uffici di ERP Lucca.

Ove il fabbisogno abbia carattere di regolarità o costituisca una forma di esternalizzazione di funzioni e attività di competenza degli Uffici di ERP Lucca, il servizio potrà configurarsi come appalto, ma non come consulenza o incarico.

Per i fabbisogni con carattere stabile, cui ERP Lucca intenda, nei limiti di legge, dare risposta mediante non esternalizzazione di attività ma reperimento di risorse umane, si applicano le norme di cui al d.lgs. 175/2016 ai fini dell'eventuale reperimento di personale.

L'affidamento di servizi intellettuali con ricorso a professionalità esterne presuppone che sia stato esperito un previo procedimento interno volto ad accertarne il fabbisogno attuale, nonché la assenza o indisponibilità contingenti di risorse umane interne adeguate, qualificate ed in grado di provvedere.

In ogni caso il processo selettivo (*ex ante*) e valutativo (in corso di esecuzione ed *ex post*) dei professionisti dovrà garantire adeguati livelli di qualità delle prestazioni.

L'individuazione dei professionisti da interpellare avviene, alternativamente, mediante:

- consultazione dell'Albo dei professionisti qualificati ove istituito da ERP Lucca
- acquisizione, in qualunque modo utile e rispettoso dei principi generali, di informazioni sulle professionalità reperibili sul mercato di riferimento.

Il ricorso all'una non esclude la possibilità di esperire contestualmente anche l'altra, ed entrambe possono essere utilizzate in relazione al medesimo affidamento (per esempio, si potranno consultare ai fini di un affidamento diretto, oppure invitare a procedure negoziate, sia professionisti iscritti nell'Albo che operatori individuati sul mercato di riferimento) ove ciò sia funzionale ad una più ampia istruttoria e, ove necessario, al rispetto dei principi di concorrenza e di rotazione.

Art. 6 Criteri di selezione e affidamento.

Riguardo ai servizi intellettuali, il contenuto qualitativo delle prestazioni richieste ai professionisti assume carattere preponderante rispetto a quello economico.

A presidio di tale interesse, ERP Lucca applica di norma il criterio valutativo del miglior rapporto "qualità-prezzo", che può essere declinato anche in termini di miglior rapporto "professionalità-prezzo", potendosi riconoscere rilievo tanto alle modalità di erogazione delle prestazioni quanto anche e specialmente ai dati curriculari idonei a garantire l'affidabilità del professionista e l'elevato livello delle prestazioni.

Ove ciò non sia possibile o conveniente e l'affidamento avvenga sulla base del criterio valutativo del minor



prezzo, ERP Lucca garantisce adeguate presupposte: progettazione delle prestazioni e selezione dei professionisti da mettere in comparazione.

Resta fermo in ogni caso, come per legge, il divieto di affidare servizi intellettuali di importo pari o superiore a Euro 40.000 con il criterio del minor prezzo, o comunque limitando la valutazione ai soli profili economici.

Art. 7 Progettazione delle prestazioni intellettuali.

Ai fini della progettazione presupposta all'affidamento con il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo, è sufficiente che ERP Lucca disponga di elaborati idonei ad individuare:

- tipologia e quantità delle prestazioni richieste
- obiettivi da conseguire
- modalità esecutive di massima.

Al fine di definirne compiutamente ogni dettaglio, la progettazione potrà essere integrata dal professionista incaricato:

- in fase di affidamento, costituendo le integrazioni elementi qualitativi assoggettati alla valutazione comparativa di ERP Lucca, a condizione che nei relativi atti di affidamento siano indicati i contenuti da integrare e parametri valutativi;
- in fase di esecuzione, costituendo le integrazioni progettuali parte integrante delle prestazioni da eseguire, a condizione che ai fini dell'affidamento ne siano stati adeguatamente progettati contenuti e modalità esecutive.

Se l'affidamento, ove consentito, avviene con il criterio del minor prezzo, allora i contenuti della progettazione posta a base di gara non possono in alcun modo essere integrati o modificati dal professionista.

Se le procedure di affidamento sono quelle di cui al d.lgs. 50/2016, l'integrazione avviene nei limiti ivi consentiti e con le formalità ivi previste.

Art. 8 Durata dei contratti e opzioni.

Ciascun contratto reca un termine di avvio e uno di ultimazione delle prestazioni richieste ai professionisti.

Per i servizi di rappresentanza e difesa di cui al successivo art. 11 comma 1, il termine di ultimazione non è apposto, o si ha per non apposto, prevalendo su di esso i termini della procedura cui detti incarichi medesimi afferiscono.

Come per legge, non è ammesso il rinnovo degli appalti di servizi che hanno natura di incarico o di consulenza per le stesse identiche prestazioni già affidate, ma è ammissibile un eventuale nuovo affidamento per prestazioni diverse, ancorché eventualmente complementari o supplementari, seppure nel rispetto dei



principi generali.

È ammesso, nei limiti di legge, quindi a condizione che fosse previsto negli atti dell'affidamento originario, il rinnovo degli appalti di servizi, che non hanno natura di incarico o di consulenza.

Non è ammessa proroga dei termini per l'esecuzione dei servizi che hanno natura di incarico o di consulenza, se non per consentire l'ultimazione delle prestazioni oltre i termini originariamente stabiliti, per ritardi non imputabili al professionista, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento. La proroga, affinché sia legittima, deve essere ammessa o comunque non esclusa, dal contratto originario.

Per gli appalti di servizi che non hanno natura di incarico o di consulenza, proroghe estensioni opzioni o variazioni in aumento dei relativi contenuti, sono ammissibili solo nella misura in cui siano previste dagli atti di affidamento e comunque nei limiti di legge.

Art. 9 Pubblicità.

L'affidamento e l'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento sono oggetto di pubblicità secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, ivi comprese e specialmente quelle in materia di anticorruzione e trasparenza e di affidamento dei contratti pubblici.

SEZIONE II – QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10 Tipologie di contratto e conseguenti regimi di responsabilità.

ERP Lucca potrà ricorrere, secondo necessità, a professionisti esercenti attività libere e/o protette (con iscrizione presso specifici Albi professionali e istituzioni di autodisciplina e controllo).

Lo svolgimento di tali attività per conto di ERP Lucca, non potrà mai configurarsi come lavoro subordinato e darà luogo, in ragione delle prestazioni che ne formano oggetto, a:

- appalti di servizi aventi natura di incarichi professionali (es. difesa in giudizio) e consulenze (es. consulenze legali), entrambi riconducibili al regime contrattuale e di responsabilità di cui agli artt. 2230 e seguenti del Codice civile in materia di prestazione d'opera intellettuale (essendo prevalente l'apporto personale del professionista);
- appalti di servizi di natura intellettuale (es. servizi di architettura e ingegneria per progettazione opere), riconducibili al regime contrattuale e di responsabilità di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice civile in materia di appalto di servizi (essendo prevalente l'organizzazione di tipo imprenditoriale).

In conformità a quanto previsto dall'art. 54 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e nella misura in cui le prestazioni che ne formano oggetto risultino compatibili con tale configurazione, i rapporti con i professionisti potranno

essere disciplinati anche con contratti di accordi quadro, nell'ambito dei quali potranno essere eseguiti gli appalti di servizi che ne formano oggetto.

Art. 11 Contenuti dei contratti e rinvio alle procedure di affidamento.

1. Gli appalti aventi ad oggetto servizi legali possono avere natura di
 - incarichi, per la difesa in giudizio o in procedure di risoluzione delle liti alternativa al contenzioso (arbitrati, conciliazioni, mediazioni)
 - consulenze connesse con la difesa o con l'esercizio di pubblici poteri, o comunque riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 17 del d.lgs. 50/2016 e perciò esclusi dall'ambito di sua applicazione.

Tutti i servizi legali sono affidati ai sensi del successivo art. 12.

2. Allo stesso modo sono affidati tutti gli altri servizi riconducibili alle tipologie di cui all'art. 17 del d.lgs. 50/2016.

3. I servizi di consulenza sono quelli prestati per esempio in materia di lavoro, fiscale, tributaria, informatica, grafica editoriale. In quanto diversi da quelli legali e da quelli di cui all'art. 17 del d.lgs. 50/2016, sono affidati ai sensi del successivo articolo. Affinché abbiano natura di consulenza, e non di appalto di servizi intellettuali, devono sussistere i presupposti di cui al precedente art. 5 comma 2 (non quelli di cui ai commi successivi del medesimo articolo) nonché quelli di cui al successivo art. 13.

4. Gli appalti di servizi intellettuali che non hanno natura di consulenza, sono affidati in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 50/2016.

5. I servizi di ingegneria e architettura, per la progettazione di opere e la direzione di lavori, hanno natura di appalto di servizi intellettuali. Non sono ammesse consulenze a supporto dei servizi di progettazione e direzione lavori. Il subappalto e le modalità di affidamento sono disciplinati in conformità alle prescrizioni di cui al d.lgs. 50/2016, ai relativi atti attuativi.

6. L'affidamento di incarichi di supporto al RUP, che si configura come appalto di servizi, ed è assoggettato alle norme di cui al d.lgs. 50/2016, è disciplinato dal successivo art. 17.

SEZIONE III – DISCIPLINA DIFFERENZIATA DEGLI AFFIDAMENTI PER TIPI DI CONTRATTO

Art. 12 Affidamento di incarichi per la difesa in giudizio, di consulenze legali e degli altri servizi di cui all'art. 17 del d.lgs. 50/2016.

Per assicurare la difesa di ERP Lucca o per acquisire consulenze legali, e gli altri servizi, nelle ipotesi di cui ai



commi 1 e 2 del precedente art. 11, l'individuazione del professionista ed il conseguente affidamento avvengono con procedure non soggette alle previsioni di cui al d.lgs. 50/2016 né ai principi UE di tutela del mercato e della concorrenza, ma nel solo rispetto dei principi fondamentali di buon andamento ed imparzialità, dei principi di cui all'art. 4 del d.lgs. 50/2016 e di quelli in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché nel rispetto del codice etico e dei modelli ex d.lgs. 231/2001.

Nella valutazione, eventualmente anche comparativa, dei professionisti assumono rilievo:

- l'esperienza maturata, da intendersi non tanto come anzianità oggettiva ma come riferimento all'esecuzione di precedenti incarichi analoghi
- la comprovata specializzazione, eventualmente anche universitaria
- ulteriori elementi inerenti la professionalità e l'esperienza che possano garantire l'adeguatezza delle prestazioni, da determinare in relazione all'oggetto del contratto.

In ogni caso, i predetti presupposti debbono essere di volta in volta presi in considerazione avendo riguardo alle specificità del contratto da affidare ed alla materia nell'ambito della quale dovranno essere rese le prestazioni richieste.

ERP Lucca potrà dotarsi di strumenti di valutazione interna del livello qualitativo delle prestazioni rese dai professionisti incaricati, potendo altresì, nel rispetto dei principi richiamati, utilizzare tali strumenti anche per motivare l'eventuale scelta di avvalersi o di non avvalersi di uno o più professionisti che abbiano manifestato interesse all'acquisizione di suoi contratti.

In ogni caso, la scelta del professionista dovrà essere motivata.

Limitatamente agli incarichi per la difesa in giudizio, la motivazione potrà contemplare anche riferimenti al c.d. *intuitus personae* e comunque elementi di natura fiduciaria, anche eventualmente conseguenti all'esecuzione di precedenti attività simili o connesse.

Art. 13 Affidamento di consulenze diverse da quelle legali.

La scelta del professionista presuppone la predeterminazione dei parametri di valutazione, che devono essere strettamente collegati con l'oggetto della consulenza e con le condizioni in cui deve essere resa, nonché l'esperimento di procedure comparative.

Ferma restando la necessaria congruità del corrispettivo da riconoscere al professionista, la valutazione comparativa potrà avvenire sulla base di criteri anche diversi da quello meramente economico. ERP Lucca potrà quindi selezionare i professionisti, ricorrendo a qualunque forma di pubblicità idonea allo scopo (pubblicazione di un avviso, consultazione di propri elenchi, richieste rivolte ad ordini professionali o soggetti istituzionali, ...) e dovrà valutarne l'idoneità con le modalità di volta in volta ritenute motivatamente le più

adeguate. Tale valutazione potrà avvenire alternativamente o cumulativamente sulla base di: titoli (e dati curriculari); prove pratiche (esami, prove scritte o orali, colloqui).

L'affidamento di consulenze non può essere utilizzato per eludere le norme in materia di affidamento di appalti di servizi, dovendo ERP Lucca applicare le previsioni di cui al d.lgs. 50/2016 e in tutti i casi in cui il contratto da affidare sia qualificabile come appalto di servizi.

Art. 14 Affidamento di appalti di servizi professionali.

Gli appalti di servizi professionali sono affidati nel rispetto delle norme di cui al d.lgs. 50/2016 e dunque con applicazione di principi criteri e parametri di aggiudicazione ivi contemplati. Per gli importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016 ERP Lucca provvede previo esperimento delle seguenti procedure:

- affidamento diretto adeguatamente motivato a cura del Responsabile del procedimento, per i contratti di importo inferiore ad euro 40.000, previa acquisizione di uno o più preventivi.
- procedura negoziata sotto soglia,

L'affidamento diretto potrà avvenire, sempre previa determinazione dell'oggetto del contratto e dell'importo stimato, e comunque nel rispetto dei principi generali ivi compreso e specialmente quello di rotazione, così come indicato nel Dlgs 50/2016e s.m.

Per i contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, come per legge, ERP Lucca provvede con procedure aperte e ristrette e, nei casi in cui siano ammissibili, con procedure negoziate, competitive con negoziazione, di dialogo competitivo, di partenariato per l'innovazione. Le medesime procedure sono ammissibili anche per importi inferiori alla soglia comunitaria, specie nei casi in cui lo specifico oggetto dell'appalto, o il suo potenziale interesse transfrontaliero o comunque su vasta scala territoriale, rendano necessario garantire una maggiore apertura alla concorrenza.

Art. 15 Affidamento di appalti di servizi di progettazione e incarichi tecnici connessi.

Per la progettazione interna ed esterna di opere si applicano le previsioni di cui al d.lgs. 50/2016 (artt. 23, 24, 152-157) nonché alle linee guida ANAC ed ai decreti ministeriali ed interministeriali attuativi dello stesso.

L'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, per la progettazione di opere, ivi compresi quelli di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo avviene nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. 50/2016, e quindi:

- per importi inferiori a Euro 40.000, con affidamento diretto adeguatamente motivato, a cura del RUP.



- per importi inferiori a Euro 100.000, con procedura negoziata sotto soglia, e invito rivolto ad almeno 5 operatori economici e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione,
- per importi superiori alla soglia comunitaria, con procedure sopra soglia, che potranno essere utilizzate anche per appalti di importo inferiore, ove ricorrano presupposti tali da far ritenere necessaria una maggiore apertura alla concorrenza
- per opere di particolare complessità e/o rilevanza, con concorsi di progettazione e concorsi di idee.

Ove l'importo sia complessivamente inferiore alla soglia comunitaria, oppure se gli atti dell'affidamento lo prevedono, e comunque solo in caso di particolari e motivate ragioni, al progettista possono essere affidati in via diretta anche i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

I servizi di ingegneria e architettura (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto) non possono essere affidati con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o mediante il ricorso a procedure diverse da quelle previste dal d.lgs. 50/2016.

Ai fini degli affidamenti diretti (per importi inferiori a Euro 40.000) e dell'individuazione degli operatori da invitare alle procedure negoziate sotto soglia, assumono rilievo:

- l'esperienza maturata, da intendersi non tanto come anzianità oggettiva ma come riferimento all'esecuzione di precedenti servizi analoghi, con specifico riferimento alla categoria di opere da realizzare
- la comprovata specializzazione, eventualmente anche universitaria
- limitatamente alle attività di direzione lavori, l'elemento fiduciario

L'esperienza maturata dovrà essere riferita a precedenti incarichi e appalti, eseguiti per conto di committenti pubblici o privati, ma sarà attribuito maggiore peso a quelli nell'ambito dei quali l'operatore sia stato contrattualmente vincolato ad adottare le stesse regole e cautele prescritte per la progettazione e realizzazione di lavori pubblici.

L'affidamento diretto, sussistendone i presupposti, e comunque per contratti di importo inferiore a Euro 40.000, può avvenire anche con modalità semplificate, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016. In tali casi, ERP Lucca individua l'affidatario previa valutazione, in termini sia assoluti che comparativi, con le modalità che il soggetto responsabile ritiene le più adeguate, dandone adeguata motivazione nella Determina di affidamento, che vale anche quale

determina a contrarre.

Art. 16 Prescrizioni specifiche per gli incarichi di direzione lavori

Possibilità di affidamento diretto previa acquisizione di un solo preventivo, nei casi in cui ERP Lucca disponga di elementi valutativi idonei a far ritenere preferibile, per specifici requisiti professionali e reputazionali, un professionista già individuato. Possibilità di utilizzare più volte anche un medesimo professionista, per la stessa tipologia di incarico, laddove la ripetitività possa dare luogo a economie -in termini di tempo e di spesa- ma anche a migliori livelli qualitativi delle prestazioni. In ogni caso: fermo il rispetto del principio di rotazione, per cui: non si potrà mai dare luogo a rapporti consolidati ed esclusivi con un solo soggetto; l'affidamento di altri incarichi dovrà avvenire a favore di altri professionisti, senza che le ipotesi di cui sopra possano di fatto assorbire la parte prevalente degli affidamenti di ERP Lucca.

In ogni caso, i professionisti scelti per la DL dovranno attestare il possesso di requisiti minimi di esperienza, nella misura e nella specie che saranno individuate in relazione a ciascun affidamento, e dovranno vantare specifiche competenze ed esperienze di direzione di lavori pubblici o comunque di lavori nell'ambito dei quali, seppure per conto di committenti privati, gli adempimenti richiesti al DL, in termini di gestione della contabilità tenuta della documentazione e obblighi di direzione e vigilanza sull'impresa, siano sostanzialmente equiparabili a quelli vigenti per i lavori pubblici.)

Art. 17 Affidamento di incarichi a supporto del Responsabile Unico del Procedimento.

In conformità a quanto previsto dall'art. 31 commi 7 e 8 del d.lgs. 50/2016, possono essere conferiti incarichi di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, in relazione ad appalti di particolare complessità (dell'opera da realizzare) o specificità (della fornitura o del servizio da acquisire), che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche.

L'affidamento avviene mediante la procedura prevista dal medesimo d.lgs. 50/2016, individuata in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'incarico da affidare.

Gli incarichi il cui corrispettivo sia in misura inferiore ad Euro 40.000, possono essere conferiti con affidamento diretto, purché adeguatamente motivato.

La motivazione può attenersi a: l'elemento fiduciario, purché oggettivamente motivato (*intuitus personae*); professionalità, specializzazione anche universitaria, dati curriculari; costo delle prestazioni e altri parametri economici; affidabilità e garanzie prestate; contenuti specifici delle prestazioni e modalità esecutive che ne garantiscano qualità o utilità.



SEZIONE IV – ISTITUZIONE DI UN ALBO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI

Art. 18 Istituzione ed efficacia dell'Albo

ERP Lucca può istituire un proprio Albo, nel quale a loro richiesta iscrivere i professionisti da interpellare ai fini degli affidamenti di cui alle Sezioni I e II del presente Regolamento.

L'inserimento nell'Albo presuppone la richiesta dell'interessato ed è disposto sulla base delle sue attestazioni, salvi i poteri di ERP Lucca di accertamento d'ufficio *ex ante* ed eventuale autotutela *ex post*.

L'inserimento nell'Albo non determina alcuna presunzione sul possesso dei requisiti attestati dall'interessato. L'effettivo affidamento di contratti ed il relativo pagamento sono subordinati alla sussistenza di tutte le condizioni previste dalla vigente normativa, che sono assoggettate ai poteri di controllo e sanzionatori di ERP Lucca e di tutte le istituzioni eventualmente competenti.

Art. 19 Termini per la richiesta e durata dell'iscrizione.

La richiesta di iscrizione può essere presentata in ogni tempo.

Ottenuta l'iscrizione, l'interessato resterà inserito nell'Albo fintanto che non intervenga la sua cancellazione, per sua richiesta oppure per decisione di ERP Lucca, in applicazione delle norme di legge e regolamentari.

Art. 20 Modalità di richiesta di iscrizione.

Le richieste di iscrizione devono essere presentate tramite PEC al seguente indirizzo:
gare.appalti@pec.erplucca.it

Ciascun interessato dovrà presentare:

- l'istanza di iscrizione con indicazione della/e SEZIONE/I, della/e SUB-SEZIONE/I e della/e CLASSE/I dell'Albo in cui chiede di essere iscritto, compilando il modello allegato 1 all'avviso;
- l'attestazione sul possesso dei requisiti, redatta compilando l'allegato 2 all'avviso;
- la dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi con ERP Lucca compilando l'allegato 3 all'avviso.
- il curriculum vitae, resa in forma di autocertificazione secondo le previsioni di cui al DPR 445/2000,

I predetti atti dovranno essere redatti rispettivamente in forma di istanza il primo e di dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 gli altri, dovranno recare la firma del richiedente e dovrà essere altresì allegata copia del suo documento di identità, semplice ma in corso di validità.

Ove l'iscrizione sia richiesta per persone giuridiche, le richieste dovranno essere sottoscritte dal legale

rappresentante, secondo le norme comuni e di cui al Codice civile in tema di rappresentanza.

Art. 21 Procedimento di iscrizione e relativi termini.

Il procedimento di iscrizione è avviato nel momento in cui la relativa richiesta perviene validamente presso gli uffici competenti di ERP Lucca.

Le richieste sono istruite secondo l'ordine di arrivo.

Il procedimento di iscrizione è avviato con la presentazione della relativa Domanda e si conclude nel termine ordinario (derogabile) di 30 giorni dal suo avvio, che coincide con la data arrivo della predetta Domanda presso ERP Lucca. Ove detto termine non possa essere rispettato per ragioni dipendenti dal carico di lavoro degli Uffici competenti, o dalla richiesta di eventuali chiarimenti/integrazioni, dovrà concludersi entro il termine perentorio (inderogabile) di un anno dalla data di avvio.

Per permettere l'immediata operatività di ERP Lucca la domanda di iscrizione, per una prima stesura dell'Albo Professionisti che sarà pubblicato e subito esecutivo, deve essere trasmessa ad E.R.P. Lucca - Ufficio - Ufficio Segreteria Tecnica Gare e Appalti esclusivamente mediante P.E.C. all'indirizzo: gare.appalti@pec.erplucca.it **entro le ore 12.00 del giorno 16/03/2018.**

Le candidature presentate oltre il termine di cui sopra (16/03/2018 entro le ore 12.00) saranno esaminate successivamente alla prima stesura e pubblicazione dell'Albo.

ERP Lucca effettuerà verifiche a campione, nei limiti di legge, e comunque potrà assoggettare a verifica ogni operatore in qualunque momento e relativamente a qualsivoglia contenuto delle sue attestazioni.

Se, nell'ambito delle predette verifiche, emergerà la falsità di una o più attestazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'iscrizione in Elenco, detti operatori ne saranno esclusi, fermi gli obblighi in capo a ERP Lucca di segnalare i fatti alle competenti Autorità, ferme altresì tutte le ulteriori conseguenze come per legge.

Art. 22 Cancellazione

Ciascun iscritto potrà chiedere la cancellazione dall'Albo, che sarà disposta di conseguenza senza necessità di approfondita istruttoria o specifica motivazione. Ove la cancellazione non sia immediatamente disposta, ciò nonostante dal momento in cui risulterà pervenuta la richiesta di cancellazione, ERP Lucca si asterrà dall'interpellare l'interessato ai fini di eventuali affidamenti ed esso, ove comunque erroneamente interpellato, potrà legittimamente dare risposta negativa adducendo a motivazione del rifiuto la propria precedente richiesta di cancellazione, senza incorrere in alcuna valutazione negativa o sanzione.

La cancellazione dall'Albo può essere disposta d'ufficio, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di legge



- ipotesi di grave inadempimento e/o negligenza e/o malafede, debitamente documentati, intervenuti nell'ambito di rapporti con ERP Lucca (sia ai fini dell'affidamento che in corso di esecuzione di contratti). ERP Lucca potrà prevedere specifiche modalità di rilevazione dell'esatto adempimento alle obbligazioni contrattuali e di conformità delle prestazioni, nonché decidere di assoggettare i propri contraenti ad eventuali verifiche ed *audit* di secondo livello, ed il relativo esito formalizzato secondo le procedure interne potrà ritenersi adeguata documentazione ai fini della comprova delle ipotesi di grave inadempimento e/o negligenza e/o malafede.

Nel caso di cancellazione disposta d'ufficio, è fatto salvo il principio del contraddittorio, per cui:

- è data comunicazione all'interessato dell'avvio del relativo procedimento
- in istruttoria, possono essere da esso presentati atti e documenti
- il provvedimento conclusivo è motivato, con specifico riferimento ed eventuale richiamo anche *per relationem*, ai presupposti che lo hanno determinato.

A seguito della cancellazione, l'operatore economico interessato potrà chiedere di essere re-iscritto nell'Albo .

Art. 23 Comunicazioni e pubblicità.

L'esito dei procedimenti di iscrizione e cancellazione sarà comunicato tramite PEC a ciascun interessato.

L'Albo è pubblicato sul profilo del committente (sito internet) di ERP Lucca e da esso risultano gli operatori iscritti. I nominativi che ivi non compaiono risultano pertanto non iscritti o cancellati. Ove la PEC di cui al precedente comma risulti non essere stata tempestivamente inviata, la medesima finalità si intenderà assolta per effetto dell'avvenuta pubblicazione sul profilo on-line di ERP Lucca.

Art. 24 Sezioni dell'Albo.

1. Gli interessati potranno chiedere l'iscrizione rispettivamente in una delle seguenti Sezioni:

SEZIONE I – Servizi vari

SEZIONE II – Servizi di ingegneria e architettura, e connessi

2. ERP Lucca potrà consultare la Sezione I del proprio Albo per reperire qualunque tipo di professionalità occorrente.

3. ERP Lucca potrà consultare la Sezione II del proprio Albo per reperire professionisti esercenti le attività riconducibili ai servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, nonché alle attività connesse.

Art. 25 Sub-sezioni in cui è articolata la Sezione II dell'Albo.

La Sezione II dell'Albo è articolata in più sub-sezioni.



In ciascuna Sub-sezione potranno essere inseriti i soggetti abilitati all'esercizio delle professioni tecniche, come indicato qui di seguito:

- A) per la Sub-sezione A: Architetti, ingegneri, geometri
- B) per la Sub-sezione B: Geologi
- C) per la Sub-sezione C: Certificatori energetici (A.P.E.)
- D) per la Sub-sezione D: Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione).

Art. 26 Classi all'interno di ciascuna Sub-sezione della Sezione II dell'Albo.

Ciascuna Sub-sezione della Sezione II è articolata nelle seguenti Classi:

- II.A.1. Architetti e ingegneri abilitati e iscritti all'Ordine da meno di 5 anni, per la progettazione e la Direzione Lavori (junior)
- II.A.2. Tecnici abilitati e iscritti all'Ordine da oltre 5 anni, per la progettazione e la Direzione Lavori (senior)
- II.B.1. Geologi abilitati e iscritti al Collegio da meno di 5 anni, per le attività di supporto alla progettazione (junior)
- II.B.2. Geologi abilitati e iscritti al Collegio da oltre 5 anni, per le attività di supporto alla progettazione (senior)
- II.C.1. Certificatori energetici, abilitati al rilascio di A.P.E. da meno di 5 anni (junior)
- II.C.2. Certificatori energetici, abilitati al rilascio di A.P.E. da oltre 5 anni (senior)
- II.D.1. Tecnici abilitati e iscritti all'Ordine da meno di 5 anni, per lo svolgimento di incarichi di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione (junior)
- II.D.2. Tecnici abilitati e iscritti all'Ordine da oltre 5 anni, per lo svolgimento di incarichi di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione (senior).

Art. 27 Anzianità e criteri di preferenza per Classi.

Ai professionisti *senior*, con anzianità almeno quinquennale, sarà data priorità nell'affidamento di contratti di importo superiore a euro 5.000

Ai professionisti *junior*, con anzianità inferiore a 5 anni, sarà data priorità nell'affidamento di contratti di importo inferiore a euro 5.000.

Art. 28 Inserimento in ciascuna Sezione, Sub-sezione e Classe.

Ciascun interessato potrà essere iscritto in una sola Sezione, ma all'interno di essa anche in più Sub-sezioni e Classi.

Per ottenere l'iscrizione in ciascuna Sezione o sub-sezione, il richiedente dovrà attestare il possesso di tutti i



requisiti prescritti, ivi compresi e specialmente i titoli professionali abilitanti e l'anzianità richiesta, potendo ERP Lucca in ogni tempo verificare la sussistenza di qualunque requisito.

A prescindere dall'inserimento nell'Albo, ai fini di eventuali affidamenti di incarichi, per tutti i professionisti, nella valutazione della comprovata esperienza si avrà riguardo a precedenti attività svolte nell'ambito di lavori pubblici, o comunque condotte con le stesse modalità prescritte per i lavori pubblici, ancorché presso committenti privati. A questo proposito, ove gli interessati attestino il possesso dei requisiti con riferimento soltanto a pregresse attività svolte nell'ambito dell'edilizia privata, dovranno dimostrare di disporre di adeguati titoli competenze ed esperienze tali da garantire che conoscano e siano in grado di gestire gli specifici profili inerenti la progettazione, la verifica, la validazione, la direzione dei lavori pubblici, con particolare riferimento anche a tutti i contenuti connessi con provvedimenti, verifica e validazione, approvazioni, contabilità, rendicontazione di finanziamenti, ERP Lucca valuterà detti titoli competenze ed esperienze, attestati dagli interessati.

Art. 29 Valutazione periodica degli iscritti

In caso di affidamento di contratti, in conformità agli obblighi di legge, nonché secondo le proprie procedure interne di qualità, ERP Lucca vigilerà sull'esatto adempimento degli affidatari e rileverà eventuali:

- a) particolari meriti nell'esecuzione (per esempio per innalzamento degli standard qualitativi rispetto ai minimi contrattuali, riduzione dei tempi di erogazione dei servizi/consegna della documentazione prevista dall'incarico)
- b) inadempimento/inesatto adempimento/ritardo nell'adempimento
- c) non conformità.

Nelle ipotesi *sub b)* e *sub c)*, si produrranno le conseguenze previste dalla legge e dal contratto.

In ogni caso, ERP Lucca potrà utilizzare le predette rilevazioni a fini premiali e sanzionatori.

Gli esiti delle rilevazioni saranno tutti documentati per iscritto e conservati presso ERP Lucca.